



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL MERCATO
SETTIMANALE E DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
TERNO D'ISOLA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 13.12.2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme generali ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento definisce le competenze dei diversi organi comunali in relazione allo svolgimento delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell'esercizio dell'attività, così come stabilito dalle seguenti disposizioni:

- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
 - D.G.R. 22 dicembre 2010, n. IX/1062;
 - Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Enti locali n. 83/CU in data 05/07/2012, a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 131/2003.
 - Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/009/CR11/C1 del 24/01/2013.
 - D.G.R. 27/06/2016 n. X/5345;
 - D.d.u.o Commercio, reti distributive, programmazione fiere e tutela dei consumatori 22 luglio 2016 n. 7240;
 - Il decreto legislativo 114/1998, così come modificato dal decreto legislativo n. 59/2010.
 - Decreto legislativo n. 59/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 147/2012;
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza derivanti dalla legge n. 241/1990 s.m.i. e dalla legge regionale n. 1/2012.
3. Chiunque intenda effettuare l'attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità ed occupazione di suolo ed aree pubbliche).
4. Le norme del presente regolamento non si applicano:
- Allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'Art. 27, c. 1 e, del D.Lgs. 114/98;
 - Allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'art. 120 della legge regionale n. 6/2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e successive modificazioni e della Legge 7/2001.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i 5 giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) dell'art. 16 comma 2 della legge regionale 6/2010;
- g) per **presenze** in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- g) per **presenze effettive** in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- h) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune in cui si intende dare avvio all'attività, per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- i) per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, che viene utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e che è soggetto al rilascio della concessione;
- j) per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- k) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- l) per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

- m) per **settore merceologico**: l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- n) per **tipologia merceologica**: il genere di merce venduta prevalentemente;
- o) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- q) per **produttori agricoli**: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- r) per **legge regionale**: la legge della Regione Lombardia n. 6/2010;
- s) per **registro imprese**: il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993;
- t) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- u) per **responsabile**: il responsabile dell'Area Tecnica/Suap;
- v) per **regolamento**: il presente regolamento.

Art. 3 - Consultazione delle Parti Sociali

1. Si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'Art. 19, comma 2, della L.R. n. 6/2010 e s.m.i..

Saranno comunque richiesti i pareri alle rappresentanze delle organizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale, in merito alle materie elencate al comma 4 dell'art. 19 della citata legge regionale.

2. Il parere degli organismi consultati ha sempre natura obbligatoria ma non vincolante.

Art. 4 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione delle attività di commercio su aree pubbliche, l'istruttoria delle richieste e delle comunicazioni/SCIA, il rilascio delle autorizzazioni vengono esercitate dall'ufficio commercio. Le SCIA e le istanze sono ricevute telematicamente dal SUAP-Sportello unico attività produttive.

2. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività, la redazione dei verbali di violazione, l'irrogazione di eventuali sanzioni, l'effettuazione della spunta e l'assegnazione giornaliera dei posteggi, sono di competenza dell'ufficio Polizia Locale.

Art. 5 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su qualsiasi area pubblica, in forma itinerante, oppure su posteggi dati in concessione.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
3. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione per l'attività su posteggio in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione per l'attività di cui al comma 3 del presente articolo abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Autorizzazione su posteggi già esistenti dati in concessione in aree mercatali

1. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, siano in possesso del titolo in scadenza, ove posseduto, carta d'esercizio e attestazione annuale di cui all'art. 21 della legge regionale e siano, altresì, in regola con il pagamento dei tributi comunali (Tosap/Tari).
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare una richiesta in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando, che sarà pubblicizzato come previsto dalle norme in vigore.
3. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali, ivi compresi quelli di cui all'art. 67 della legge regionale n. 6/2010, così come modificato dalla legge regionale n. 3/2012, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei cittadini dei Paesi non Europei e dell'Unione Europea;

- d) di non possedere più di due autorizzazioni e relative concessione di posteggio nello stesso mercato, per ciascuno dei due settori, alimentare e non alimentare;
- e) nell'ipotesi siano banditi più di un posteggio, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;

4. Ai fini della formulazione della graduatoria, in casi di pluralità di domande concorrenti, saranno osservati i seguenti criteri:

A. Criteri legati alla maggior professionalità dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche dal soggetto titolare, al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa:

1. anzianità di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese - fino a 5 anni = punti 40;
2. anzianità di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese - maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
3. anzianità di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese superiore ai 10 anni = punti 60;

A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

B. Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

Al soggetto titolare della concessione in scadenza che partecipa alla selezione viene attribuito un punteggio di 40 punti.

C. Criteri legati all'impresa:

Presentazione del certificato di regolarità contributiva da parte dell'impresa partecipante - punti 3.

5. Le domande possono essere inviate tramite PEC con firma digitale oppure tramite il portale telematico del SUAP.

Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per attestare la data di invio delle domande del Comune farà fede la mail di avvenuta consegna della PEC ovvero la ricevuta emessa dal sistema telematico del Suap.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile cura che avvenga la pubblicazione della relativa graduatoria.

7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio on line del Comune.

8. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate in osservanza della graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

9. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività, ai fini della notifica igienico- sanitaria.

10. La durata delle nuove concessioni è fissata in dodici anni decorrenti dalla data del rilascio.

11. Alla scadenza delle concessioni di posteggio, nei mercati o posteggi isolati è indetto un bando per l'assegnazione dei posteggi resisi disponibili, salvo quanto previsto dal successivo comma 13, secondo quanto previsto dal presente articolo.

12. In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 59/2010 e dalla successiva Intesa della Conferenza Unificata rep. Atti 83/CU del 5.07.2012, è stabilito che:

- le concessioni aventi durata decennale scadute prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010), rimangono efficaci sino alla scadenza prevista;

- le concessioni scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010) e prima della data di adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012), sono prorogate sino alla data del 07.05.2017 compreso;

- le concessioni scadute dopo la data dell'adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012) sono prorogate sino al 04.07.2017. Le procedure di selezione saranno avviate in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 27/6/2016 n. X/5345 e dal D.d.u.o 22/7/2016 n. 7240.

13. Nel caso che, alla scadenza, l'Amministrazione non intenda concedere nuovamente il posteggio, deve procedere alla modifica del presente regolamento stabilendo la soppressione del posteggio stesso.

14. Per l'assegnazione in concessione pluriennale di posteggi vacanti, resisi disponibili, o di nuova istituzione nel mercato esistente, si applicheranno i criteri e i relativi punteggi previsti dal successivo art. 7. In caso di selezione per posteggi esistenti ma vacanti, verranno attribuiti 40 punti all'operatore che vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.

Art. 7 – Posteggi isolati

1. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate ai mercati, fiere e sagre, sono istituiti ed assegnati dal Comune mediante bando di concorso pubblico comunale al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010.

2. La Giunta Comunale, al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali, con atto deliberativo, previo parere delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. n. 6/2010, può istituire posteggi isolati, fino ad un massimo di due per postazione, stabilendone l'ubicazione, la dimensione, la frequenza temporale di utilizzo, la tipologia merceologica, gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun posteggio.

3. La durata della concessione di posteggio è fissata in dodici anni.

4. la Giunta Comunale può, altresì, con propria deliberazione, ampliare, trasferire o sopprimere per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica i posteggi isolati precedentemente istituiti sentite le Associazioni di categoria in merito.

5. Se non diversamente disciplinato dal provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili nonché la L.R. n. 6/2010.

6. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione su area pubblica si applicheranno i seguenti criteri:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta – punti 5 (devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni):

- la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- L'offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banchi alimentari, per la promozione dei propri prodotti;
- La partecipazione alla formazione continua di cui all'art. 20, comma 10, della legge regionale;
- L'adesione a certificazione di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali.

b) criterio correlato alla tipologia del servizio offerto - punti 3:

L'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi:

- La consegna della spesa a domicilio;
- I servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica – punti 2:

- La compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- L'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, metano in orma liquida o gassosa, elettrico, ibrido)

d) a parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità nell'esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

7. L'assegnazione di posteggi isolati già esistenti avverrà, invece, applicando i criteri di cui al precedente art. 6.

8. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali posteggi fuori mercato dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure selettive di cui all'art. 6 del Regolamento.

Art. 8 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Settore competente.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inoltrata domanda in bollo al Suap, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali, questi ultimi se richiesti, ivi compresi quelli di cui all'art. 67 della legge regionale n. 6/10 così come modificato dalla legge regionale n. 3/12 con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei cittadini dei Paesi non Europei e dell'Unione Europea;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
5. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato tramite il Suap comunale.
6. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività - ai fini di notifica igienico sanitaria.

Art. 9 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo dei dodici anni in corso.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di trasferimento dell'azienda, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possieda dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dalla possibilità di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile.

Art. 10 – Re-intestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui la gestione ha termine. Cessata la gestione, entrambe sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, al Comune nel quale intende avviare

l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il Comune indicato dal subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario viene trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, nel caso in cui l'operatore proceda alla modifica dell'automezzo o, comunque, del ciclo produttivo, lo stesso dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività ai fini di notifica igienico sanitaria.

Art. 11 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. In caso di attività stagionale e previa comunicazione in merito da parte dell'operatore interessato, il numero

dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali;
- e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- f) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
- g) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata entro un anno la comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
- h) non siano stati assolti gli obblighi del pagamento della TOSAP;

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 13 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) la fascia oraria massima di esercizio risulta compresa tra le ore 05 e le ore 24;
- b) per particolari manifestazioni, comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche può essere protratta fino alle ore 20 con provvedimento del Responsabile, come da autorizzazione alla manifestazione rilasciata dal competente ufficio;
- c) per particolari motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse, il Responsabile può stabilire limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

Art. 14 – Festività

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso può essere anticipato al giorno precedente o posticipato al successivo non festivo, su richiesta degli operatori e/o delle associazioni di categoria.

Art. 15 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. L'occupazione, anche temporanea, di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche sono sottoposti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, se dovuta, secondo i modi e i tempi stabiliti dal competente ufficio comunale.
2. La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento della dovuta tassa di occupazione.
3. Tutti i concessionari di posteggio sono tenuti all'adempimento degli obblighi tributari, consistenti nel pagamento della tassa temporanea di occupazione di suolo pubblico e della tassa giornaliera per lo smaltimento rifiuti (se dovuta), in base alla superficie occupata, indicata nell'atto di concessione, salvo i casi di esenzione previsti dai regolamenti e disposizioni comunali. Qualora non vengano pagati, senza giustificato motivo, gli oneri richiesti ai titolari di posto fisso, l'Ufficio Comunale S.U.A.P. può disporre la sospensione o la revoca del diritto ad utilizzare il posteggio.

Art. 16 - Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta di esercizio vidimata secondo le procedure informatiche stabilite dalla Regione Lombardia. Della carta di esercizio vidimata l'operatore dovrà conservare copia da esibire a richiesta della Polizia Locale.
2. In caso di assegnazione, anche temporanea, di più posteggi nella stessa area mercatale, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono saper dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare e qualunque altro titolo.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 17 – Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di GIOVEDÌ' dalle ore 13.30 alle ore 19.00.
2. I concessionari di posteggio entro le ore 14.00 devono aver installato il proprio banco o autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato.

3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 13.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 18.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 19.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa.
5. Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 è vietata la sosta dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, delle Forze di Polizia o quelli appositamente autorizzati.
6. Il Sindaco, per motivate necessità, può fissare gli orari di carico/scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei commi precedenti.
7. Fatti salvi i diritti acquisiti, nel mercato settimanale, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare.

Art. 18 – Localizzazione e articolazione del mercato (articolo modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 30.01.2023)

1. L'area di mercato del Comune di Terno d'Isola è configurata nella planimetria allegata al presente regolamento dalla quale si evidenziano:

- a) l'ubicazione: parcheggio pubblico di viale dello Sport;
- b) la superficie complessivo del mercato: mq. 1.500;
- c) la superficie complessivo dei posteggi: mq. 1.007,5;
- d) il totale dei posteggi: n. 18 di cui 1 riservato al produttore agricolo, i posteggi occupati attualmente sono n. 8 settore non alimentare, n. 4 settore alimentare;
- e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;

Art. 19 - Calcolo delle presenze nelle mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche o a documentati problemi di salute che impediscano la permanenza nel mercato.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, si presenta nel posteggio dopo l'orario d'inizio di occupazione dei posteggi oppure si assenta prima dell'orario di fine delle operazioni di vendita, è considerato assente.
3. Il personale incaricato del controllo del mercato provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato stesso ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione.

4. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio della Polizia Locale.

5. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica entro la terza giornata di assenza o entro la seconda giornata di rientro, nei modi che seguono:

a) inviando il certificato medico all'indirizzo Pec del Comune;

b) inviando il certificato medico per posta raccomandata al Comune di Terno d'Isola - Via Casolini n. 7 - 24030 Terno d'Isola.

c) presentando direttamente il certificato medico e consegnandolo all'agente di Polizia Locale in servizio sul mercato;

6. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione.

Art. 20 - Istituzione, spostamento, soppressione, modifica

1. I casi di istituzione, di spostamento, di modifica, di soppressione, di variazione permanente del giorno di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato, sono deliberati dal Comune previo parere delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali attuative (DGR 27/6/2016 n. X/5345).

Art. 21 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicate le singole merceologie ammesse, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

a) non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso né occupare con sporgenze di qualsiasi tipo spazi non ricadenti nei limiti assegnati;

b) non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

c) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti;

d) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;

e) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;

f) i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti a cura e spese del titolare del posteggio presso i luoghi a ciò destinati o predisposti e il posteggio deve essere lasciato libero, sgombro e ripulito da qualsiasi rifiuto;

- g) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale, la carta di esercizio, l'attestazione annuale e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta del personale addetto al controllo;
- h) in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, PS);
- i) i veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In caso ciò non fosse possibile, dovranno essere parcheggiati in altra area idonea.
- l) in caso di maltempo, l'operatore è, comunque, autorizzato a far sostare il proprio automezzo nel posteggio sempre che non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato né impedisca l'accesso dei mezzi di pronto intervento.
- m) il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
- n) le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tali finalità non possono sporgere frontalmente oltre due metri dalla verticale del limite di allineamento e non devono, in ogni caso, ostruire il transito dei veicoli. Non è consentito installarle lateralmente oltre lo spazio assegnato.
- o) i pali di sostegno e strutture simili, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,20.
- p) E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di CD e similari sempre che il volume sia al minimo e tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o ai residenti.

Art. 22 - Scambio reciproco di posteggio – Migliorie

1. I soggetti titolari di posteggio nel medesimo mercato o fiera non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile dell'Area.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che venga inoltrata apposita istanza all'ufficio competente, sottoscritta da entrambe le parti in causa.
3. È facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni, la cui durata rimane invariata.
4. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio delle procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modifica comporta la rinuncia alla concessione di posteggio di cui il soggetto è titolare. La scadenza della nuova concessione sarà uguale a quella originaria.

Art. 23 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli viene riservato un posteggio nel mercato.
2. Per l'assegnazione si procede applicando i criteri di cui al paragrafo 3.2.4 della DGR 27/06/2016 n. X/5345.
3. Il posteggio concesso al produttore agricolo, se non viene temporaneamente utilizzato dallo stesso, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad altri operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, con il criterio della spunta di cui al successivo art. 25 e tenuto conto del più alto numero di presenze vantate nel mercato di riferimento, nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria. Ai produttori agricoli non trova applicazione la disciplina della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 24 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca di cui al comma 1, all'interessato potrà essere assegnato un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non potrà avere una superficie inferiore e dovrà essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 25 - Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dagli agenti di Polizia Locale a partire dalle ore 14.30, nel rispetto della graduatoria di spunta.

2. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, o "spunta", è necessario presentare una domanda per essere inseriti nell'apposita graduatoria.
3. La graduatoria è stilata ai sensi del punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata delle Regioni in data 05/07/2012, sulla base del criterio del maggior numero di presenze, intese come numero di volte che il soggetto ha partecipato alle spunte cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. In caso di parità di presenze verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese, quale impresa attiva, riferita al commercio su area pubblica, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
4. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.
5. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante oppure di un collaboratore familiare o di un dipendente,
6. La graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo, con valenza annuale, verrà aggiornata in occasione di ogni giornata di mercato. Alla fine di ogni anno solare gli operatori che non hanno totalizzato un numero minimo di presenze pari alla metà delle giornate di effettuazione del mercato nell'ultimo triennio saranno cancellati dalla graduatoria. Le assenze per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.
7. I titolari di posteggio non possono partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti utilizzando la medesima autorizzazione corrispondente al posteggio assegnato nel medesimo mercato.

Art. 26 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste di massimo un'ora nel medesimo posto con l'obbligo di spostarsi, al termine del periodo consentito, ad una distanza non inferiore a 100 metri.
2. E' fatto divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore già posizionatosi in precedenza.
3. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante è vietato nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade provinciali, nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata nei parcheggi riservati ai portatori di handicap in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve, lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.
5. La sosta dei veicoli adibiti al commercio su aree pubbliche deve essere in generale effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
6. Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato.

Art. 28 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli

1. Le disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
2. I produttori agricoli, singoli o associati iscritti presso l'apposita sezione del Registro delle Imprese hanno la possibilità di vendere in via diretta in forma itinerante i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, dietro presentazione di comunicazione al Suap del Comune dove ha sede l'azienda di produzione ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.
3. La predetta comunicazione corredata dalle rituali generalità del richiedente deve contenere la specifica dei prodotti di cui si intende praticare la vendita corredata da autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di produttore agricolo.

TITOLO IV – MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

Art. 29 - Manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche

1. Per manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche si intendono quelle manifestazioni, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, da comitati, associazioni e/o altri soggetti privati, che prevedono al loro interno l'esposizione di merci o prodotti, compresi quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.

2. In occasione di tali manifestazioni possono essere ammessi a partecipare sia gli operatori professionali che non, purché pongano in vendita opere del proprio ingegno (opere dei creativi, opere dell'ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, etc.) e fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria e sanitaria.

3. Le autorizzazioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico, per gli eventi di cui al comma 2, possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e/o segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

- al fine di promuovere lo specifico comparto del commercio su aree pubbliche.

- in occasione di festività o fiere mercato.

4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico anche sulla base della presentazione di progetti di cui al successivo comma.

6 E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico, la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune di specifici progetti o iniziative nelle quali debbono essere evidenziati le finalità, le specializzazioni merceologiche, gli spazi richiesti, la loro localizzazione, e le attrezzature allestite.

7. In occasione di tali eventi il Comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art. 31 - Carta di esercizio ed attestazione annuale

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale e dell'attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali deve essere effettuata annualmente nel rispetto delle procedure informatiche e dei termini stabiliti dalla Regione Lombardia.
3. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio che in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra regione italiana.

Art. 32 – Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e sull'osservanza del presente Regolamento è affidata, per quanto di competenza di ciascun servizio, al Settore di Polizia Locale, al Servizio Commercio e al Servizio Tributi relativamente al pagamento dei tributi comunali.

Art. 33 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale 6/2010 e sue modifiche ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel seguente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa fissata nella misura unica in € 500,00=.
2. Il Responsabile del Settore, ricevuto il verbale elevato dall'Organo accertatore, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo anche l'eventuale sanzione accessoria.

Art. 34 - Risarcimento danni

1. Il trasgressore

che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni di cui all'art. 36 del Regolamento, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 35- Rinvio a norme vigenti. Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il Regolamento, composto da 38 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.